

Regione Puglia

Legge Regionale 12 febbraio 1979, n. 6

Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28.1.1977

(omissis)

**TITOLO II
PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE**

ARTICOLO 9 ⁽¹⁾

Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione

La concessione è data al di fuori delle aree incluse nel PPA, in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall'art. 9 della legge 28.1.1977, n.10.

La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, di cui alla lettera a) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o di coltivatore diretto e bracciante agricolo è riconosciuta su richiesta dell'interessato dal Comitato Consultivo di cui all'art. 11 della LR 3.3.78 n.15 e successive modifiche.

Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lettera a) dell'art. 9 della legge 28.1.77, n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (TU approvato con RD 28.4.1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo od alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo, aziendali o di cooperative, conformi ai piani zonal, o, in assenza, a seguito della certificazione del Comitato Consultivo di cui all'art. 11 della LR 3.3.78, n. 15 e successive modificazioni attestante la loro idoneità tecnica e produttiva.

La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 9.5.75, n. 153, ovvero effettuata - indipendentemente dalla vendita del fondo - nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, costituisce nuova destinazione d'uso.

Gli interventi nelle aree cimiteriali nonché di demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumità e le opere di pronto intervento in occasione di pubblica calamità non sono subordinati al PPA.